

## Appendice 1

### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA E DEL FONDO DI ESERCIZIO**

Come specificato all'articolo 15 del DM n. 525633 del 27.09.2023 il VPC nel periodo di riferimento se non è verificato nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del PE o della sua modifica annuale, è verificato al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto totale o di saldo.

Lo stesso DM al capitolo 12 dell'allegato definisce le voci di calcolo, le variabili e le modalità per determinare il VPC.

Si evidenzia che solo i produttori che sono in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

Il Reg. (UE) n. 2022/126, all'articolo 31 definisce la base di calcolo e l'articolo 32 il periodo di riferimento del valore della produzione commercializzata (VPC). Il VPC rappresenta la base di calcolo per la determinazione del fondo di esercizio (FE), che costituisce l'importo massimo della spesa sostenibile per la realizzazione del PE e che è cofinanziato con risorse della OP/AOP (proprie e/o dei soci) e con il contributo della UE.

La documentazione comprovante il corretto calcolo del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- Dall'OP/AOP,
- dalla filiale dell'OP, se nel periodo di riferimento risulta partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/126 e se rispetta i requisiti in ordine all'attività principale,
- da soci di altra/e OP, ai sensi dell'art. 5, par. 2 del DM n. 525633 del 27.09.2023.

Il VPC è calcolato quindi nella fase di uscita del prodotto dall'OP/AOP, dalla filiale, purché almeno il 90% delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP, AOP, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di produttori, nonché i loro soci produttori, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In fase di presentazione del PE l'OP/AOP presenta un dettagliato prospetto (definito nel decreto ministeriale), che riporta distintamente per le singole voci che lo compongono, il Valore della Produzione Commercializzata.

Il controllo del VPC può essere eseguito presso la sede dell'OP/AOP e, nel caso delle filiali o cooperative afferenti ad essa, presso le rispettive sedi amministrative.

Quanto di seguito riportato rappresenta il perimetro entro cui realizzare il controllo per determinare il valore della produzione commercializzata e sulla modalità di come compilare il relativo verbale (in allegato alla presente appendice: All. 1 vpc\_VERBALE VPC per DETERMINAZIONE BASE di CALCOLO FE).

Il verbale deve riportare un codice identificativo (n° del verbale) che ne consenta una sua univoca identificazione ed è articolato in:

- una pagina relativa alle operazioni preliminari,
- alcune pagine introduttive,
- una scheda che scompone il VPC nelle diverse regioni in cui è realizzato. Questa informazione è necessaria sia ai fini di un monitoraggio sulla provenienza della

produzione dell'OP/AOP, che per dare eventualmente corso a quanto previsto al capitolo 5 dell'allegato al DM. N. 525633 del 27.09.2023 per cui *“Se l'OP attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una Regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza della Regione in cui si trova è mantenuta fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo. Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato nell'altra Regione, la competenza è trasferita in quest' ultima Regione, insieme alla sede operativa effettiva o legale, a meno che le Regioni interessate convengano diversamente”*,

- in schede analitiche per l'evidenza delle diverse componenti (positive e negative) che concorrono alla determinazione del valore finale del VPC. Le schede sono state nominate seguendo l'ordine della tabella “voci e variabili del VPC previste nell'allegato tecnico al DM n. 525633 del 27.09.2023 e in una tabella riepilogativa, che riassume tutti gli importi dichiarati ed accertati, distintamente per ciascuna componente del VPC.

Nella pagina “INTESTAZIONE” del verbale sono riportate le informazioni generali del controllo con i dati identificativi della persona incaricata dall'OP che partecipa allo stesso.

#### - **Valore della Produzione.**

L'art. 31, del Reg. (UE) n. 2022/126 definisce che il VPC si calcola sulla base dei soli prodotti ortofrutticoli per i quali l'organizzazione è riconosciuta. Per la compilazione della pagina “RICONOSCIMENTO”, il funzionario (AFCP/FS) visiona il decreto di riconoscimento (ultimo aggiornamento disponibile).

Si passa poi a visionare il PE dell'OP (annualità a controllo per la quale è stato determinato o dovrà essere determinato il Fondo di esercizio) e – se presente - la relativa determina di approvazione (in funzione del momento del controllo). Le informazioni acquisite dovranno essere corrispondenti con quanto desunto dal programma presentato o dal decreto di approvazione, e verranno riportate nelle tabelle allo scopo predisposte.

Per la compilazione del prospetto della pagina “Bilancio” si prende visione del bilancio riferibile al periodo di riferimento, approvato dall'assemblea e registrato presso la Camera di Commercio.

Il bilancio d'esercizio è costituito da tre documenti, due quantitativo-contabili che sono:

- 1) lo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.),
- 2) il conto economico (art. 2425 c.c.),  
e uno analitico-descrittivo:
- 3) nota integrativa (art. 2427 c.c.).

Tralasciando lo stato patrimoniale, non utile ai fini di determinare il VPC, si sottolinea che il conto economico è il documento contabile che evidenzia l'ammontare del reddito attribuibile al periodo amministrativo di interesse (periodo di riferimento), ed il suo processo di formazione mediante il confronto tra i costi e i ricavi. Costituisce pertanto la base per una corretta determinazione di alcune tra le più importanti voci che concorrono a formare il VPC.

Dall'analisi del Conto economico si individua la macro-classe “Valore della Produzione” il cui valore include la classe dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” che a sua volta comprende i ricavi dei prodotti OCM. La voce dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere scomposta nelle sue componenti in quanto al suo interno può contenere anche i ricavi di vendite di prodotti non oggetto di riconoscimento ma anche prestazioni di servizio o vendita di prodotti non OCM.

E' necessario, quindi prendere visione della relazione di bilancio in corrispondenza della voce sopra menzionata, e del piano dei conti del conto economico ad essa riferibili. Nel rispetto della normativa vigente ogni impresa può costruire il proprio Piano dei Conti liberamente, non ci sono schemi preordinati. E' pertanto importante individuare quali siano i Conti (mastrini) attraverso i quali l'OP/AOP contabilizza le vendite dei prodotti ortofrutticoli. Ad esempio:

1. vendita prodotti ortofrutticoli Italia,
2. vendita prodotti ortofrutticoli UE,
3. vendita prodotti ortofrutticoli extra-UE,
4. vendita prodotti ortofrutticoli al dettaglio,
5. vendita prodotti per agricoltura a soci,
6. servizi di meccanizzazione,
7. altro, ecc.

Attraverso l'individuazione e l'analisi dei conti d'interesse (nell'esempio i conti da 1 a 4) è possibile per differenza individuare il valore dei ricavi per vendite di prodotti non ortofrutticoli e prestazioni (voce B della tabella "Conto economico – Valore della produzione – Ricavi vendite e prestazioni, nel modello di verbale del VPC), valore che dovrà essere detratto dal totale ricavi vendite e prestazioni (voce A), per ottenere il valore dei ricavi delle vendite dei prodotti ortofrutticoli (voce C).

E' necessario quindi procedere alla ulteriore scomposizione della voce risultante (voce C) attraverso l'analisi dei conti/mastrini per prodotto (tabella "Ricavi dei prodotti ortofrutticoli" del modello verbale VPC). Nella tabella si deve aver cura di contrassegnare ciascun prodotto in funzione della sua inclusione o meno nell'elenco dei prodotti per i quali l'OP è riconosciuta. Oltre ai ricavi, nella tabella in questione, vanno indicati per ciascun codice prodotto anche i corrispondenti quantitativi venduti al fine di determinare il prezzo medio di vendita della OP.

Quindi, al totale dei ricavi delle vendite degli ortofrutticoli verranno sottratti i soli ricavi riconducibili alle vendite dei prodotti ortofrutticoli per i quali l'OP non è riconosciuta. Il valore risultante corrisponde all'importo imputabile, ai fini del calcolo del VPC, alla voce "Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dall'OP".

Questa modalità consente di riconciliare il valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dall'OP con il valore da bilancio alla voce "Ricavi vendite e prestazioni" e permette di verificare che il totale dei ricavi dichiarati dall'OP in corrispondenza della voce a) del prospetto ministeriale sia riferibile:

- ai soli prodotti oggetto di riconoscimento,
- ai soli ricavi ottenuti nel periodo di riferimento scelto dalla OP.

La procedura di riconciliazione utilizzata dovrà essere descritta dettagliatamente in nota, acquisendo e contrassegnando, la documentazione contabile visionata a supporto della determinazione.

Si procede quindi, con l'analisi delle singole voci dichiarate dall'OP a concorrenza del valore totale della produzione commercializzata. Le singole voci verranno infine ricomposte nella scheda riepilogativa del verbale.

Si sottolinea che la produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto esterno ed interno per distanze che superano i 300 chilometri tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP e il punto di distribuzione per l'immissione sul mercato.

- **SCHEDA A - valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dalla OP, segno contabile (+).**

L'attività di controllo dovrà tracciare in modo chiaro e descrivere i passaggi effettuati per la riconciliazione dei dati. Si precisa che il valore in trattazione deve essere

determinato contabilizzando i ricavi derivanti da tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento scelto dall'OP al momento della presentazione del programma. Per i prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione è necessario accertare che l'OP comprovi il conferimento alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura (eccezione in caso di autotrasformazione).

Al fine di avvalorare i riscontri effettuati sul bilancio e sui conti economici (mastrini) si esegue un riscontro tra i valori indicati su un campione di fatture e i corrispondenti valori riportati nel conto economico, secondo questo ordine di "grandezza":

- campione di almeno 5 fatture quando il numero di queste arriva a 1.000,
- campione di almeno 15 fatture quando il numero di queste è compreso tra 1.001 e 7.000,
- campione di almeno 25 fatture quando il numero di queste supera 7.000.

• **SCHEDA B - valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP, segno contabile (+).**

Preliminarmente deve essere verificato il rispetto da parte dell'OP e del soggetto delegato delle condizioni indicate nel DM n. 525633 del 27.09.2023 cui si rinvia in ordine alle quali la Regione ha concesso l'autorizzazione alla delega della fatturazione, che deve essere acquisita in copia.

L'autorizzazione ha validità annuale e deve essere preventiva rispetto all'anno di esecuzione della delega. La delega ovviamente deve essere stata autorizzata in relazione all'anno di fatturazione (periodo di riferimento). Il DM n. 525633 del 27.09.2023 in allegato stabilisce che l'OP debba indicare il valore delle fatture emesse su delega nella nota integrativa al proprio bilancio, che potrà essere quindi di utilità ai fini del controllo in argomento.

Si dovrà effettuare - per tale voce - un campionamento pari almeno al 15% del valore complessivo dichiarato dall'OP, motivando la scelta del campione. Il riscontro del campione dovrà essere effettuato visionando la contabilità (bilancio, dettaglio di bilancio, mastri, ecc.) afferente i soggetti delegati con particolare attenzione alla voce degli acquisti da terzi, che costituisce una componente negativa del VPC e che, quindi, riduce il valore delle vendite.

Qualora la voce dichiarata comprenda fatture di vendita relative ad una pluralità di soggetti dovrà essere compilata una tabella riepilogativa con tutti gli esiti riscontrati per ciascun soggetto. Si dovrà esaminare il bilancio presso ogni socio dell'OP se è una cooperativa o il totale delle fatture emesse per conto dell'OP se il socio è una ditta semplice. Saranno incluse tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento scelto dall'OP al momento della presentazione del programma, aventi ad oggetto i prodotti per i quali la stessa OP è riconosciuta.

La scheda B del verbale è riepilogativa degli accertamenti svolti. La verifica presso il soggetto delegato seguirà la metodologia già descritta con riguardo al "Valore della produzione".

Per avvalorare i riscontri effettuati sul bilancio e sui conti economici (mastrini) si esegue un riscontro tra i valori indicati su un campione di fatture e i corrispondenti valori riportati nel conto economico, secondo questo ordine di "grandezza":

- campione di almeno 5 fatture quando il numero di queste arriva a 1.000;
- campione di almeno 15 fatture quando il numero di queste è compreso tra 1.001 a 7.000;
- campione di almeno 25 fatture quando il numero di queste supera 7.000.

La fatturazione delegata, ai sensi dell'articolo 7, par. 1 del DM n. 525633 del 27.09.2023

non può eccedere la quota del 20% del valore della produzione commercializzata riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento (nel calcolo deve tenersi conto anche dei soci dimessi) nel periodo di riferimento contabile precedente e utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.

Il valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, non potrà essere tenuto in considerazione per la determinazione del fondo di esercizio.

Se il controllo del VPC è effettuato prima dell'approvazione della modifica annuale al fine di determinare previo accertamento il fondo di esercizio si dovrà fare riferimento all'esito del controllo del mantenimento dei requisiti di riconoscimento effettuato, in presenza di un'autorizzazione alla fatturazione in delega, per l'anno considerato che in questo caso coincide con l'anno di riferimento per il calcolo del VPC.

Volendo esemplificare:

2023	2024	2025
Anno considerato	Anno controllo	Modifica annuale
Anno di riferimento	Saldo 2023 e VPC 2025	-

Nel caso in cui, invece, il controllo del VPC venga fatto unitamente al controllo della domanda di aiuto a saldo per determinare il fondo di esercizio sull'annualità del programma già conclusa (nell'esempio controllo effettuato nel 2025 sulla domanda 2024) si dovrà ricercare l'esito del controllo sul mantenimento relativo all'anno considerato 2013 ossia i controlli sul mantenimento effettuati nel corso delle verifiche di rendicontazione eseguite nel 2024 (i riferimenti all'anno sono solo per comodità di esempio).

- **SCHEDA C - valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'art. 31 Reg. (UE) n. 2022/126, segno contabile (+).**

In questa voce l'OP dichiara il valore del prodotto commercializzato acquistato da un socio di un'altra OP preventivamente autorizzato da quest'ultima e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite. A norma del regolamento comunitario, infatti i produttori aderenti possono:

- a) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione,
- b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.

Come chiarito dal Ministero al capitolo 12 dell'allegato al DM n. 525633 del 27.09.2023, tale valore contribuisce al VPC, purché l'OP dimostri la sussistenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b). In prova di tali asserzioni l'OP dovrà produrre (almeno):

- l'autorizzazione a commercializzare emessa dall'OP nei confronti del socio interessato;
- copia delle fatture di acquisto.

Val la pena ricordare che la produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui sopra non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato (articolo 5 DM n. 525633 del 27.09.2023).

Il controllo dovrà quindi accertare attraverso la consultazione del Sian (funzione

compagini sociali), in relazione al periodo di riferimento, l'effettiva presenza del socio autorizzato alla vendita nella compagine sociale dell'OP, nonché la corrispondenza dei prodotti venduti con i prodotti per i quali la medesima OP è riconosciuta.

Tali operazioni, pur trattandosi di acquisti, non dovranno essere portati in detrazione alla SCHEDA M relativa al Valore di vendita di prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi.

- **SCHEDA D - valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'art. 31 del R126, segno contabile (+).**

Al valore delle vendite del prodotto trasformato, si applica un tasso forfettario (per tipologia di prodotto trasformato così come elencato all'art. 31, par. 2 del Reg. (UE) n. 2022/126.

Il valore delle vendite a cui applicare il o i tassi forfettari dovrà essere desunto dal bilancio o dal dettaglio "Valore di vendita dei prodotti trasformati". Le materie prime oggetto di trasformazione dovranno rientrare tra i prodotti per i quali l'OP è riconosciuta. Per poter applicare correttamente il tasso è necessario conoscere le tipologie di prodotto trasformato commercializzato dall'OP e per ciascuna di esse risalire ai corrispondenti valori di vendita.

Se tale metodologia dovesse risultare complessa e laboriosa si può procedere verificando direttamente le fatture di vendita. L'ispettore dovrà prendere in esame tutte le fatture emesse dall'OP nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui il valore espresso risulti da un numero consistente di fatture si potrà procedere a campionare la voce. I criteri da seguire per la selezione del campione devono consentire di riscontrare il valore accertato sul campione (a mezzo del confronto con il dato contabilizzato). In tal senso possono essere adottati come criteri di campionamento, a titolo esemplificativo:

- la fatturazione mensile,
- il codice prodotto,
- il cliente.

Il campione dovrà rappresentare almeno il 5% dell'ammontare del valore dichiarato. Si dovrà procedere calcolando per ciascuna fattura e per ciascuna tipologia di prodotto il valore residuo (utile ai fini del VPC) come risultante del prodotto tra l'imponibile e il tasso forfettario.

Qualora dagli accertamenti effettuati sul campione dovessero emergere differenze significative si dovrà procedere progressivamente ad estendere il campionamento sino, a verificare la totalità delle fatture.

- **SCHEDA E - valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'art. 31 R126, segno contabile (+).**

La valutazione di questa "voce" del VPC va riscontrata solo se sussiste, in relazione all'anno preso a riferimento per il calcolo del VPC, il "riconoscimento" da parte della Regione ad operare in qualità di filiale e a condizione che il capitale della filiale sia partecipato almeno al 90% dall'OP/AOP e, ove ravvisato dalla Regione, dai soci produttori dell'OP.

Ai fini della definizione dello "status" di filiale costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale dell'OP/AOP e il rappresentante legale della filiale.

Pertanto come anche detto in relazione alle verifiche sulla fatturazione delegata, qualora il controllo del VPC venga effettuato prima dell'approvazione della modifica annuale al fine di determinare previo accertamento il fondo di esercizio si dovrà fare riferimento all'esito del controllo del mantenimento dei requisiti di riconoscimento effettuato, in presenza di un riconoscimento di filiale per l'anno considerato, anno che

in questo caso è coincidente all'anno di riferimento per il calcolo del VPC.

Volendo esemplificare:

2023	2024	2025
Anno considerato	Anno controllo	Modifica annuale
Anno di riferimento	Saldo 2023 e VPC 2025	

Nel caso in cui, invece, il controllo del VPC venga fatto unitamente al controllo della domanda di aiuto a saldo per determinare il fondo di esercizio sull'annualità del programma già conclusa (nell'esempio controllo effettuato nel 2025 sulla domanda 2024) si dovrà ricercare l'esito del controllo sul mantenimento relativo all'anno considerato 2013 ossia i controlli sul mantenimento effettuati nel corso delle verifiche di rendicontazione eseguite nel 2024 (i riferimenti all'anno sono solo per comodità di esempio).

Si deve effettuare - per tale voce - la verifica presso la filiale dell'OP. Il riscontro dovrà essere effettuato visionando la contabilità (bilancio, dettaglio di bilancio, mastri, ecc.) del beneficiario in trattazione con particolare attenzione alla voce degli acquisti da terzi, che costituiscono una componente negativa del VPC e che, quindi, riduce il valore delle vendite.

Si dovrà esaminare il bilancio della filiale dell'OP. Saranno inclusi tutti i ricavi delle vendite di ortofrutticoli nel periodo di riferimento scelto dall'OP al momento della presentazione del programma, aventi ad oggetto i prodotti per i quali l'OP è riconosciuta.

La scheda E del modello di verbale è riepilogativa degli accertamenti svolti al fine di determinare il VPC valido per il fondo di esercizio. La verifica presso il soggetto filiale (soggetto diverso dall'OP) seguirà la metodologia già descritta precedentemente alla "voce" "Valore della produzione" e le verifiche potranno essere tracciate con diverso verbale di accertamento.

#### **SCHEDA F - valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP, segno contabile (+).**

Analogamente a quanto indicato per le verifiche di cui alla scheda A, il valore di che trattasi deve essere determinato contabilizzando i ricavi derivanti da tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento scelto dall'AOP al momento della presentazione del programma.

Si precisa che per i prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione è necessario accertare che l'AOP compri il conferimento alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura (eccetto in caso di autotrasformazione).

Al fine di avvalorare i riscontri effettuati sul bilancio e sui conti economici (mastri) si esegue un riscontro tra i valori indicati su un campione di fatture e i corrispondenti valori riportati nel conto economico, secondo questo ordine di "grandezza":

- campione di almeno 5 fatture quando il numero di queste arriva a 1.000;
- campione di almeno 15 fatture quando il numero di queste è compreso tra 1.001 a 7.000;
- campione di almeno 25 fatture quando il numero di queste supera 7.000.

#### **SCHEDA G - valore dei sottoprodotti, segno contabile (+).**

Oggetto di verifica è il valore dei sottoprodotti (articolo 31, par. 3) del Reg. (UE) n. 126, ossia un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato.

Stabilito che il sottoprodotto è classificabile come tale si dovrà verificare sulla base delle voci di bilancio la corrispondenza dell'imponibile con il valore dichiarato dall'OP.

**SCHEDA H - Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione della crisi o misure equivalenti gestite dall'OP o dai suoi soci produttori, segno contabile (+).**

Oggetto di verifica è il valore dichiarato dall'OP riguardante l'ammontare degli indennizzi percepiti dai soci dell'OP per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione della crisi. In tale ambito l'OCM finanzia solo le polizze contratte dalle OP per le perdite commerciali dovute a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie ed avversità atmosferiche. Gli elementi utilizzabili al fine del riscontro possono essere i documenti attestanti l'avvenuto pagamento degli indennizzi per assicurazioni sul raccolto (mandati di pagamento da parte di compagnie assicurative, bollettini di perizia o certificati di liquidazione, contratti).

In coerenza a quanto disposto dall'art. 31, par. 9, del Reg. (UE) n. 2022/126, tali indennizzi possono essere inclusi nel VPC del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

**SCHEDA I - Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1308/13, segno contabile (+).**

Oggetto di verifica è la coerenza del valore dichiarato dall'OP con il quantitativo ritirato per la beneficenza: per fare ciò, conformemente a quanto stabilito all'art. 31, par. 4, del Reg. (UE) n. 2022/126, si applica a tale quantitativo per la sua valorizzazione il prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'OP nel periodo di riferimento.

Per determinare le quantità di prodotto ritirato per beneficenza, potrà aiutare la tabella inserita nella "scheda A bilancio delle operazioni di ritiro per distribuzione gratuita – Totale prodotto ritirato" contenuta nel verbale (allegato 2ritiri) di controllo di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'OP, redatto in occasione delle verifiche sulla rendicontazione dell'annualità coincidente con l'anno preso a riferimento per la determinazione del VPC.

**SCHEDA J - Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente), segno contabile (+).**

Gli elementi utilizzabili per il riscontro possono essere rappresentati dalle fatture di vendita di imballaggi oppure, se distintamente indicati nella fattura, gli imponibili desunti dalle fatture stesse. E' altresì possibile che tali vendite, se fatturate separatamente, vadano a costituire uno dei conti del bilancio. Sarà allora sufficiente riscontrarne il valore direttamente dalla nota integrativa al bilancio e dal corrispondente mastro, tracciandone sul verbale le evidenze contabili riscontrate con l'accortezza di detrarre il valore degli imballaggi eventualmente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti non oggetto di riconoscimento e/o non OCM. Nel caso in cui non sia possibile distinguere gli uni dagli altri si potrà applicare per la determinazione del valore il metodo proporzionale.

**SCHEDA K - Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti, segno contabile (+).**

Per riscontrare la congruità dei dati dichiarati dall'OP e inseriti nella scheda riepilogativa, si dovrà procedere nel modo seguente: conteggiare dal libro soci tutti i soci entrati (da delibera dell'OP) dal 1° giorno del periodo di riferimento fino al termine di presentazione dell'annualità considerata (es. per l'annualità 2021, presentata il 20.10.2020 e con periodo di riferimento 2019, si prenderanno in considerazione i soci entrati dall'1.01.2019 al 20.10.2020).

Nella tabella presente in questa scheda dovranno essere inseriti:

- nominativo del nuovo socio,



- OP di provenienza (se ricorre il caso),
- data della delibera di ammissione,
- valore del prodotto del socio calcolato al prezzo di liquidazione come da dichiarazione dell'OP di provenienza o imponibile delle fatture se il nuovo socio non proviene da una OP.

Resta l'obbligo in capo all'OP di "uscita" di certificare con dichiarazione "ad hoc" il volume delle vendite calcolato al prezzo di liquidazione afferente al socio in uscita, valore che può utilizzare l'OP di "entrata". Qualora detta certificazione non sia stata fornita, l'OP che ammette il nuovo socio dovrà richiedere allo stesso e fornire in sede di controllo le fatture di liquidazione emesse dal socio. I soci di altre OP possono essere tenuti in considerazione nel calcolo del VPC solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Nel caso dei nuovi produttori non aderenti ad altra OP/AOP nel corso del periodo di riferimento, il valore della produzione si ricava direttamente dalle fatture di vendita.

In assenza delle fatture la produzione di tali soci non può essere presa in considerazione.

**Di seguito alcune indicazioni procedurali per la verifica delle componenti negative del VPC. Se tali voci non vengono dichiarate dall'OP (ossia non valorizzate), si dovrà comunque accertare l'esistenza o meno di importi riconducibili a tali voci.**

#### **SCHEDA L - Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti, segno contabile (-).**

Per accertare la congruità dei dati dichiarati dall'OP e inseriti nella scheda riepilogativa, si dovrà procedere come segue: individuare dal libro soci tutti i soci dimessi nel periodo come già indicato nella SCHEDA K e verificare che il VPC a questi attribuibile sia stato detratto dal VPC totale dichiarato dall'OP.

Le informazioni da inserire in scheda sono:

- nominativo del socio dimesso,
- data della delibera del Consiglio di amministrazione,
- prodotti e quantità conferite moltiplicate per il prezzo di liquidazione dell'OP, oppure direttamente desunti dalle fatture di liquidazione.

#### **SCHEDA M - Valore di vendita dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti, segno contabile (-).**

Per la verifica di questa voce si dovrà visionare tutta la documentazione amministrativa (bilancio, conti di dettaglio, registro di magazzino, fatture di acquisto, registro IVA) relativa agli acquisti da terzi ossia da soggetti non soci di OP.

Se tra i soci dell'OP sono presenti delle cooperative o persone giuridiche, dovrà essere compilata la tabella riepilogativa riportante gli esiti dei controlli effettuati nei loro confronti.

**Il controllo su questa voce deve infatti essere eseguito sul 100% di tali soggetti, a prescindere dal valore del VPC dichiarato dall'OP.**

In deroga a quanto sopradetto, nei casi in cui sia stato richiesto all'OP/AOP l'ottenimento della certificazione per il VPC riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato nel decreto ministeriale, il controllo potrà riguardare almeno il 30% del valore del VPC dichiarato nel prospetto con riferimento alla specifica voce.

La scheda presente nel verbale è riepilogativa degli accertamenti svolti al fine di determinare il VPC valido per il fondo di esercizio. La verifica presso un soggetto diverso dalla OP dovrà ricalcare quella già indicata trattando del "Valore della produzione" e le verifiche potranno essere tracciate con diverso verbale di accertamento.

Il prodotto acquistato da terzi deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita dell'OP.

Nel caso si tratti di prodotto acquistato da terzi (non soci di OP) ma commercializzato dal socio in forza della fatturazione delegata, il prodotto deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita riferibile al soggetto delegato.

Resta inteso, come specificato dal Ministero nell'allegato al DM n. 525633 del 27.09.2023 e alle indicazioni fornite nel presente documento nella Scheda C, che il valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/126 non dovrà essere considerato ai fini della determinazione del valore di cui alla presente scheda.

#### **SCHEDA N – Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transnazionali, segno contabile (-).**

Si definisce transnazionale qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori e la sede di un'OP transnazionale è situata nello Stato membro in cui l'organizzazione realizza la maggior parte del VPC ed è pertanto competente, tra l'altro, a rilasciare il riconoscimento e ad approvare il PE.

Pertanto, ove non dimostrato che il prodotto proviene da soci di OP transnazionali, andrà valorizzato e portato in detrazione nella presente scheda.

#### **SCHEDA O - Spese per il trasporto nonché le spese per il trasporto interno, segno contabile (-).**

In questa scheda dovrà essere rilevata la presenza di spese di trasporto. Queste possono essere individuate dalle voci di bilancio in quanto, se fatturate separatamente, rappresentano costi che l'OP ha sostenuto per servizi. Qualora tali spese risultino invece inserite nelle fatture di vendita, devono essere portate in detrazione. Relativamente alle spese di trasporto interno si dovrà calcolare il valore chilometrico del trasporto e moltiplicarlo per i chilometri eccedenti la distanza significativa.

E' possibile che le spese di trasporto riguardino seppure in parte la vendita della eventuale quota di prodotto acquistato da terzi. Essendo quest'ultimo un valore da detrarre nell'ambito del calcolo del VPC come descritto nella scheda M, il rischio potrebbe essere quello di detrarre una seconda volta le spese di trasporto relative alla parte di prodotto venduto proveniente dagli acquisti da terzi che sono valorizzati al prezzo medio di vendita e detratti alle voci positive. Pertanto, questa parte di prodotto è ininfluente sul valore del VPC risultante. Tuttavia, nel caso in cui si dovesse detrarre l'intera voce dei trasporti, verrebbero detratti anche quelli su vendite che non costituiscono VPC perché già detratte. Occorre quindi stabilire preliminarmente l'incidenza della scheda M rispetto al valore complessivo delle vendite e ridurre proporzionalmente la voce dei trasporti da portare in detrazione.

Analoga metodologia dovrà essere applicata, per gli stessi motivi, anche alle voci delle successive schede P e Q.

#### **SCHEDA P - Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita, Segno contabile (-).**

In questa scheda si dovrà verificare con l'ausilio del bilancio, tutte quelle voci che dovranno essere detratte al valore di vendita dei prodotti relative a note di credito, abbuoni, sconti etc.

Si precisa che il valore in trattazione deve essere determinato considerando le passività contabilizzate (note di credito emesse, sconti e/o abbuoni effettuati) nel periodo di riferimento.

Per un'eventuale riduzione del valore da portare in detrazione vale quanto già indicato nella scheda O.

#### **SCHEDA Q – Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese**

**di assicurazione, ecc.), Segno contabile (-).**

L'articolo 31, par. 6 del Reg. (UE) n. 2022/126 dispone che la base del calcolo del VPC è il prodotto fatturato nella fase di uscita dall'OP, escluse l'IVA e le spese di trasporto. Ne consegue che qualsiasi altra spesa sostenuta, tra cui le spese doganali, dopo l'uscita dall'OP non può essere inclusa nel VPC. Questa regola si applica, mutatis mutandis, al calcolo del VPC dell'AOP e/o delle filiali come definite nello stesso articolo del Regolamento.

Il valore da determinare se non esposto in fattura dovrà essere dedotto dall'esame delle passività contabilizzate nel periodo di riferimento.

Per un'eventuale riduzione del valore da portare in detrazione vale quando già indicato nella scheda O.

**Scheda riepilogativa del VPC.**

La scheda riepilogativa rappresenta il quadro conclusivo da cui ricavare il Valore della Produzione Commercializzata accertata e si compone di una tabella nella quale in colonne diverse è rappresentato:

- il VPC dichiarato dall'OP,
- il VPC accertato,
- la % dell'importo campionato,
- i riferimenti dei verbali relativi a controlli eventualmente eseguiti su soci dell'OP.

**Compensazioni tra le voci del VPC.**

Occorre innanzitutto chiarire che l'accertamento del VPC non è finalizzato a determinare il valore della produzione commercializzata per conto dell'OP; in altre parole, non è l'attività eseguita in sede di controllo quella che contabilizza il VPC, bensì è l'OP che deve fornire tutti gli elementi per accertare il valore che la stessa ha preventivamente determinato e dichiarato, con riguardo alla propria contabilità.

E' partendo dalla premessa sopraenunciata che deve altresì essere valutata la possibilità di richiedere che l'OP/AOP ottenga la certificazione (da un soggetto abilitato) per il proprio VPC. Tale certificazione, come indicato all'art. 15, par. 6 del DM n. 525633 del 27.09.2023 può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

In fase di accertamento, tuttavia, è possibile che si riscontrino differenze positive o negative in riferimento alle singole voci che compongono il VPC. Nel definire quindi il VPC totale accertato si dovranno tenere in debita considerazione alcuni principi che qui si intendono riassunti:

- a) in generale, se il VPC totale accertato risulta superiore al VPC totale approvato (approvazione da decreto), il riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore massimo delle spese rendicontabili è il VPC totale approvato; ossia, ai fini della determinazione del Fondo di Esercizio si utilizzerà in qualunque caso il minor valore tra il VPC approvato e il VPC accertato,
- b) se una componente positiva del VPC non è stata valorizzata dall'OP o approvata (risulta pari a zero), non si procederà al controllo della corrispondente voce fatti salvi casi particolari che possono verificarsi in corso dell'attività di controllo e da valutare di volta in volta. Tale situazione ricorre ad esempio quando talune voci positive sono state raggruppate sotto un'unica voce (voce B della fatturazione in delega ricompresa nella voce A, oppure la voce K dei nuovi soci acquisiti ricompresa nella voce A) diversamente, se non è stata valorizzata dall'OP/AOP (o approvata) una componente negativa del VPC si dovrà comunque procedere alle corrispondenti verifiche per un riscontro puntuale,
- c) per determinare il VPC totale accertato (ossia il valore risultante dalle verifiche condotte) potranno essere applicate le compensazioni tra i valori

dichiarati/approvati e i corrispondenti valori accertati con riferimento alle singole voci che compongono il VPC, siano essi in aumento che in riduzione. Tuttavia, se il valore risultante dalle compensazioni dovesse essere un valore superiore al valore dichiarato o approvato, **non se ne terrà conto** (come sopra detto) ai fini della determinazione del Fondo di Esercizio e quindi del valore massimo delle spese rendicontabili (cfr. esempio 2) ma bensì si prenderà a riferimento il valore dichiarato o approvato (vedi punto a). Ancora, nel caso in cui il valore risultante dalle compensazioni dovesse risultare in riduzione rispetto al valore dichiarato o approvato (cfr. esempio 1), **si dovrà procedere** alla rideterminazione del VPC al fine di ricalcolare il Fondo di Esercizio e stabilire il valore massimo delle spese rendicontabili,

- d) per determinare il VPC totale accertato di una AOP (ossia il valore risultante dalle verifiche condotte in relazione a ciascuna OP aderente) **non si dovranno effettuare compensazioni di sorta**, ma si dovrà effettuare una mera somma aritmetica dei valori validi ai fini della determinazione del fondo di esercizio di ciascuna OP aderente.

I due esempi qui riportati riguardano situazioni di controllo post-approvazione della modifica annuale, che rappresenta la casistica più ricorrente.

**Esempio 1**

<b>Lettera</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Segno Contabile</b>	<b>Importo Dichiarato/Approvato</b>	<b>Importo Accertato</b>
<b>A</b>	Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+	1.000,00	900,00
<b>B</b>	Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP	+	300,00	400,00
<b>C</b>	Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 12, par. 1, lettera b) e c) del Regolamento (UE) n. 17/891	+	-	-
<b>D</b>	Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 22, par. 2, del Regolamento (UE) n. 17/891	+	-	-
<b>E</b>	Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'articolo 22, par. 8, del Regolamento (UE) n. 17/891	+	-	-
<b>F</b>	Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+	-	-
<b>G</b>	Valore dei sottoprodotti	+	-	-
<b>H</b>	Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori	+	-	-
<b>I</b>	Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1308/13	+	-	-
<b>J</b>	Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+	-	-
<b>K</b>	Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+	50,00	80,00
<b>L</b>	Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-	80,00	150,00
<b>M</b>	Valore dei prodotti ortofrutticoli	-	100,00	150,00

	eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti			
<b>N</b>	Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non trasnazionali			
<b>O</b>	Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno eccedenti l'ambito della distanza significativa di 300 chilometri	-		
<b>P</b>	Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita			
<b>Q</b>	Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc.)	-		
	<b>Totale</b>		<b>1.170,00</b>	<b>1.080,00</b>

**RIEPILOGO ESITO CONTROLLO**

**A) IL CONTROLLO E' STATO EFFETTUATO PRIMA DELL'ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DELL'ANNUALITA'**

VPC DICHIARATO DALLA OP

- €

VPC ACCERTATO  
DALL'ORGANISMO DI  
CONTROLLO

- €

**B) IL CONTROLLO E' STATO EFFETTUATO DOPO L'APPROVAZIONE DELL'ANNUALITA'**

VPC DICHIARATO DALLA OP

1.170,00 €

VPC APPROVATO CON  
DETERMINA REGIONALE

1.170,00 €

VPC ACCERTATO  
DALL'ORGANISMO DI  
CONTROLLO

1.080,00 €

SCOSTAMENTO

90,00 €

Valore della sanzione ai sensi  
dell'art. 61, paragrafo 3, del  
Regolamento delegato (UE)  
2017/891

90,00 €

% DI SCOSTAMENTO

8,3%

VPC VALIDO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL  
VALORE MASSIMO DELLE SPESE RENDICONTABILI

990,00 €

**Esempio 2**

<b>Lettera</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Segno Contabile</b>	<b>Importo Dichiarato/Approvato</b>	<b>Importo Accertato</b>
<b>A</b>	Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+	1.000,00	1.500,00
<b>B</b>	Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP	+	300,00	400,00
<b>C</b>	Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 12, par. 1, lettera b) e c) del Regolamento (UE) n. 17/891	+	-	-
<b>D</b>	Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 22, par. 2, del Regolamento (UE) n. 17/891	+	-	-
<b>E</b>	Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'articolo 22, par. 8, del Regolamento (UE) n. 17/891	+	-	-
<b>F</b>	Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+	-	-
<b>G</b>	Valore dei sottoprodotti	+	-	-
<b>H</b>	Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori	+	-	-
<b>I</b>	Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1308/13	+	-	-
<b>J</b>	Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+	50,00-	50,00
<b>K</b>	Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti	+	80,00-	250,00



	precedenti			
<b>L</b>	Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-	100,00	50,00
<b>M</b>	Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-	100,00	150,00
<b>N</b>	Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non trasnazionali			
<b>O</b>	Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno eccedenti l'ambito della distanza significativa di 300 chilometri	-		
<b>P</b>	Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita			
<b>Q</b>	Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc.)	-		
	<b>Totale</b>		<b>1.170,00</b>	<b>1.650,00</b>

**RIEPILOGO ESITO CONTROLLO**

**A) IL CONTROLLO E' STATO EFFETTUATO PRIMA DELL'ISTRUTTORIA DI APPROVAZIONE DELL'ANNUALITA'**

VPC DICHIARATO  
DALLA OP

- €

VPC ACCERTATO  
DALL'ORGANISMO DI  
CONTROLLO

- €

**B) IL CONTROLLO E' STATO EFFETTUATO DOPO L'APPROVAZIONE DELL'ANNUALITA'**

VPC DICHIARATO  
DALLA OP

1.170,00 €

APPROVATO  
CON  
DETERMINA

1.170,00 €

VPC ACCERTATO  
DALL'ORGANISMO DI  
CONTROLLO

1.650,00 €

SCOSTAMENTO

- €

VALORE DELLA  
PENALE AI SENSI  
DELL'ART. 117, PAR.  
5, DEL REG. UE n.  
543/2011

- €

% DI  
SCOSTAMENTO

VPC VALIDO AI FINI DELLA  
DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO  
DELLE SPESE RENDICONTABILI

1.170,00 €